

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE UGET TORINO



STATUTO SEZIONALE



(Approvato dall'Assemblea Soci Straordinaria del 08/03/18)
(Modificato dall'Assemblea Soci Straordinaria del 24/09/20)

Corso Francia 192 (Parco della Tesoriera) - 10145 TORINO

www.caiuget.it

PEC uget.torino@pec.cai.it – mail caiuget@caiuget.it

C.F. 80089960019 / P. IVA 02147720011

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II - SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art.10 (Perdita della qualità di Socio)

Art.11 (Sanzioni disciplinari)

Art.12 (Ricorsi)

TITOLO III - SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 (Commissioni e Gruppi)

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Esercizio sociale)

TITOLO IX - SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 32 (Scioglimento e liquidazione della sezione)

TITOLO X - CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (Rinvio)



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1 – DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita, con sede legale in Torino, l'Associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione U.G.E.T. - Torino**" con sigla "C.A.I - Sezione U.G.E.T. - Torino" struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

L'attuale Associazione si riconosce pienamente nella preesistente Associazione costituita come *L'Unione Giovani Escursionisti Torino*, fondata in Torino nel 1913, e Sezione C.A.I. dal 1931.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemontese del Club Alpino Italiano. L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – NATURA

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività dell'Associazione, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, ed alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci come istruttori di alpinismo e scialpinismo, e accompagnatori od operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello



svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "CAI UGET NOTIZIE" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – LOCALI SEDE

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II – SOCI

Art. 5 – SOCI

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci ordinari: sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;
- Soci familiari: sono Soci familiari i componenti del nucleo familiare del Socio ordinario con esso conviventi di età maggiore di anni diciotto;
- coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, denominati per ragioni di opportunità "Soci giovani", potranno collaborare con tempi e modalità da determinarsi con opportuno Regolamento interno, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 6 – AMMISSIONE

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione. Copie dello Statuto, del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale sono a disposizione presso la sede dell'Associazione e/o sul sito web della Sezione medesima.
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.



Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 – DURATA

La partecipazione alla vita dell'Associazione si estende a tutta la durata del rapporto associativo, non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – DIMISSIONI

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota associativa versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde: per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 12 – RICORSI

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III – SEZIONE

Art. 13 – ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;



d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- 1) adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- 2) elegge il Presidente sezionale;
- 3) elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- 4) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- 5) approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e la relazione del Presidente;
- 6) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- 7) delibera lo scioglimento della Sezione;
- 8) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- 9) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento (10%) dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei Soci, può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno il dieci per cento (10%) dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore degli anni diciotto in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare 2 deleghe.



Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art 18 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto per alzata di mano. Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su immobili, ovvero le modifiche allo Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, riuniti in Assemblea Straordinaria.

Delle operazioni di costituzione dell'Assemblea, del suo svolgimento e delle votazioni, viene dato compiuto riscontro in apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente inserito nel libro verbali assemblee della Sezione numerato progressivamente e custodito presso la Sede.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di dodici consiglieri, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci e nomina la Commissione verifica poteri dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- c) redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- f) delibera il progetto dei bilanci di esercizio e preventivo della Sezione;



- g) delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- i) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- j) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- k) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantaquennali;
- l) delibera sulle domande di iscrizioni di nuovi Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina i due Vice-Presidenti; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo: in questo caso non hanno diritto di voto.

Art. 20 – DURATA

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Il consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo verrà sostituito in occasione dell'Assemblea successiva. Il nuovo eletto assume l'anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – CONVOCAZIONE

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento da uno dei Vice-Presidenti o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vice-Presidente, o, in mancanza, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati, di norma, nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale,



previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, neppure di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – COMPITI E NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica del Direttivo stesso nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni associativi completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

I Vice-Presidenti sono in numero di due e sostituiscono, in ordine di anzianità di iscrizione al CAI, il Presidente, con gli stessi poteri, nel caso di suo impedimento.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; redige e presenta al Consiglio Direttivo la proposta del bilancio consuntivo della Sezione in tempo utile per l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo; firma i mandati di pagamento.

Art. 25 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

I suddetti verbali, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vengono trascritti sul libro verbali del Consiglio Direttivo, numerato progressivamente e custodito presso la sede.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – COMPOSIZIONE E DURATA

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Si compone di almeno tre membri, Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni associativi completi. Durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei revisori dei conti:



- a) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle sue Commissioni, Gruppi e Scuole e delle sottosezioni;
- b) l'esame del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto sezionale;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ed i suoi singoli componenti, nel caso di controllo individuale, devono procedere alla verbalizzazione di tutte le operazioni compiute in apposito libro del Collegio dei Revisori numerato progressivamente, sottoscritto dagli operanti, e custodito presso la sede.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 27 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o Territoriali.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI – SOTTOSEZIONI

Art. 29 – COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del



numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione non dispone di autonomia patrimoniale ma solo gestionale, non intrattenendo rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 30 – PATRIMONIO

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni dell'Associazione; dai contributi dei Soci e di enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto ed in qualsiasi forma, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo delibera il progetto di bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Le Scuole, le Commissioni ed i Gruppi costituiti in ambito della Sezione dovranno procedere alla redazione del loro bilancio nel rispetto dei principi sopra ricordati provvedendo alla approvazione da parte dei propri organi decisori e sottoponendoli alla Sezione unitamente ad una relazione sul bilancio consuntivo da parte del direttore o presidente entro il 31 gennaio.

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, l'Assemblea straordinaria dovrà altresì deliberare:

- a) la nomina del liquidatore, individuato nel Collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano;
- b) i poteri del liquidatore, con particolare riguardo a quanto previsto dal Club Alpino Italiano nel proprio Regolamento generale.

Il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà destinato al CAI – Gruppo Regionale Piemonte.



In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO X – CONTROVERSIE

Art. 33 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano disposizioni di legge dettate dal Libro Primo Titolo II del Codice Civile e successivamente dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

